

LE MISURE PER LE IMPRESE DEL DECRETO CURA ITALIA

TITOLO III Misure a sostegno della
liquidità attraverso il sistema bancario

A cura del Centro Studi:

CONFLAVORO PMI

soscoronavirus.info



Il DL 18/2020, primo provvedimento del Governo Conte II a sostegno delle imprese, dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi danneggiati dal Covid-19, consta di numerose e articolate misure non immediatamente comprensibili appieno a una prima lettura. **Conflavoro PMI**, mediante una serie di eBook chiarificatori, vuol così rendere semplice e fruibile la cognizione del provvedimento in ogni sua parte strettamente riferita al mondo del lavoro e al tessuto imprenditoriale e professionale.

In questo eBook analizzeremo le **Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.**



MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

1

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Art.49

Per 9 mesi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti misure:

- Concessione a titolo gratuito della Garanzia Fondo centrale PMI presso Mediocredito, con importo massimo di 5 milioni a impresa;
- Importo massimo per ciascuna impresa: 5 milioni di euro;
- Copertura di finanziamento fino all'80% per gli interventi di garanzia, ogni impresa può accedere fino a 1,5 milioni;
- Copertura di finanziamento fino al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e sempre per 1,5 milioni a impresa;



- Con credito aggiuntivo almeno del 10% del residuo sono possibili operazioni di rinegoziazione del debito;
- Fino all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, è possibile assicurare l'apporto di amministrazioni e sezioni speciali;
- La garanzia del Fondo è estesa alle operazioni per le quali le banche hanno riconosciuto una moratoria, cioè una sospensione del pagamento di rate di ammortamento o della quota capitale;
- Per operazioni fino a 100 mila euro, la probabilità di inadempimento dell'impresa è determinata esclusivamente in base al modulo economico-finanziario del modello di valutazione dell'istruttoria. Sono sempre escluse le imprese con esposizioni come sofferenze o inadempimento probabile, o qualificate come imprese in difficoltà in base a Reg. (UE) 651/2014
- Riduzione casi in cui è dovuta commissione per mancato perfezionamento operazioni finanziarie



- Possibilità di cumulo con altre garanzie per operazioni nel settore immobiliare turistico-alberghiero oltre 500 mila euro e 10 anni;
- Elevazione tranche junior coperta dal Fondo per finanziamenti dedicati ad imprese colpite da conseguenze Covid-19;
- Proroga di tre mesi per tutti i termini degli adempimenti amministrativi;
- Ampliamento garanzie su portafogli di minibond;
- Per tali interventi sono assegnati 1,2 miliardi di euro per l'anno 2020.
- Le disposizioni si applicano anche alle garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca assegnando all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020.

2

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FIR

Art.50

Anticipo del 40% dell'indennizzo per risparmiatori con titoli di banche coinvolte in procedure di risoluzione e analoghe.

3

MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

Art.53

In sostegno a tutti i settori interessati dall'impatto del Covid-19, è prevista la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi, deliberate dalla stessa SACE.

4

ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”, CD. “FONDO GASPARRINI”

Art.54

Anche i lavoratori autonomi e professionisti possono accedere al Fondo di solidarietà per i mutui della prima casa, se danneggiati dalle disposizioni governative adottate contro il Covid-19. Devono però autocertificare un calo del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, con riferimento all'ultimo trimestre 2019.

Non è richiesta la presentazione ISEE.

Il Fondo istituito prevede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

5

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

Art.55

Se una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, questa società può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate. Il riferimento è ai seguenti componenti:

- Perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della cessione;
- Importo del rendimento nozionale oltre il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, questi componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.



I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro.

Le attività per imposte anticipate riferibili a questi componenti possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

I crediti d'imposta non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, possono essere ceduti e possono essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL'EPIDEMIA DI COVID-19

Art.56

Ecco le misure di sostegno finanziario cui possono avvalersi le imprese danneggiate dal Covid-19:

- Impossibilità di revoca fino al 30 settembre 2020 delle aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;
- Proroga dei prestiti non rateali fino al 30 settembre 2020;
- Sospensione fino al 30 settembre 2020 di mutui e altri finanziamenti rateali, leasing, senza nuovi o maggiori oneri. Si può sospendere anche solo il rimborso del capitale;



Per beneficiare di queste misure, le imprese non devono avere esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Le operazioni oggetto di queste misure sono ammesse senza valutazione alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo.

La sezione speciale, con una dotazione di 1 miliardo e 730 milioni di euro, garantisce:

- a. Per un importo pari al 33% i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020;
- b. Per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata al 30 settembre 2020;
- c. per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30 settembre 2020 o sospese.

La garanzia della sezione speciale Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito.

7

SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA

Art.56

La Garanzia dello Stato è prevista anche per le erogazioni di Cassa Depositi e Prestiti verso quelle imprese che, solitamente, di norma non possono accedere al Fondo per le PMI, ma che risultano danneggiate dal Covid-19.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

Rimani aggiornato su:

soscoronavirus.info



PORTALE UNICO EMERGENZA COVID-19

CONFLAVORO PMI

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

Sede Nazionale

Via del Consolato, 6 - 00186 Roma

 **800 407 445**

www.conflavoro.it

© 2020